

Art. 167 Rifiuto indebito

¹ Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:

- a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;
- b. pronunciare la comminatoria penale secondo l'articolo 292 CP¹;
- c. ordinare l'esecuzione coattiva;
- d. addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.

² L'inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.

³ Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.

¹ RS 311.0
